

OMOLOGAZIONE DI SOCIETA' AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE - Commento

Guido Vidiri

Le Società N. 10/1995, Pag. 1343

(I-II) I decreti del tribunale di Udine che hanno rifiutato rispettivamente l'omologazione all'atto costitutivo di una società (s.r.l. Società sportiva Lavia) e all'atto modificativo di altra (s.r.l. Green Hotel), in ragione della natura sportiva dell'attività che intendevano svolgere, sollecitano alcune considerazioni critiche.

L'art. 10 della L. 23 marzo 1981, n. 91, obbliga le organizzazioni sportive a costituirsi nella forma delle società per azioni o di società a responsabilità limitata, al fine di potere stipulare contratti con atleti professionisti (primo comma) [1](#). La stessa disposizione, inoltre, dopo avere stabilito che l'atto costitutivo deve prevedere l'investimento degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva, escludendo così, con una scelta unanimemente criticata, qualsiasi finalità lucrativa [2](#), richiede infine che la società debba ottenere l'affiliazione da una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo a norma dell'art. 2330, codice civile [3](#). Con il capo II della legge n. 91 del 1981 non si è inteso soltanto legittimare l'adozione di società senza scopo di lucro, ma anche assecondare l'aspirazione del C.O.N.I. a sottoporre al controllo degli organismi sportivi la gestione economica e finanziaria degli enti del settore professionistico, in considerazione dei rilevanti interessi di carattere economico coinvolti nella loro gestione e della maggiore importanza dell'attività agonistica da essi esercitata [4](#). La normativa in questione interessa così soltanto le attività sportive definite professionalmente dall'ordinamento sportivo, restandone invece fuori tutti gli sports da tale ordinamento qualificati come dilettantistici, anche se la evoluzione più recente è nel senso di una loro commercializzazione sempre più accentuata [5](#). Ed a maggior ragione fuoriesce dall'ambito applicativo della normativa in oggetto qualsiasi attività sportiva svolta per puro spirito ricreativo e formativo, in applicazione del principio - stabilito dall'art. 1 della legge n. 91 - della «libertà d' esercizio dell'attività sportiva», che impedisce intromissioni prive di adeguata giustificazione da parte dell'ordinamento sportivo e dello stesso ordinamento generale in settori da devolversi all'autonomia privata in ragione della natura degli interessi coinvolti, strettamente connessi alla «persona» del cittadino ed alle sue esigenze di impiegare il tempo non lavorato sulla base di sue autonome e discrezionali determinazioni [6](#).

In altri termini, l'attività sportiva si manifesta pienamente libera allorquando venga spiegata per motivi ricreativi e di educazione psico-fisica, mentre allorquando venga esercitata a livello professionistico la riconosciuta libertà appare congruamente ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori agonistici, trovando la maggiore invadenza degli organismi sportivi la sua logica giustificatrice nella rilevanza degli interessi economici e finanziari incentrati su discipline, come il calcio, di vasto seguito, e, come tali, idonee tra l'altro a convogliare nelle casse dello Stato ingenti introiti necessari al generale potenziamento della pratica sportiva [7](#).

Le spiegate considerazioni rendono chiaro come il richiamo alla legge n. 91, ed in particolar modo al disposto dell'art. 10 di detta legge, regolante i requisiti necessari per l'affiliazione delle società sportive e per la homologazione del loro atto costitutivo, non sia consentito nelle fattispecie, come quelle prese in esame dai decreti annotati, in cui l'oggetto sociale non risulta affatto coinvolgere fenomeni di professionismo sportivo, per riguardare invece la semplice formazione, preparazione e gestione di squadre, nonché la promozione e l'organizzazione di gare e tornei sportivi, ben

inquadrabili nella semplice programmazione del tempo libero di quanti intendono dedicare detto tempo a fini agonistici. Né per andare in contrario avviso, e ritenere quindi sottoponibili ai dettati della legge n. 91 le società che hanno richiesto l'omologa al tribunale di Udine, poteva valere la volontà delle suddette società di disciplinare la loro attività alla stregua della disciplina dettata dalle federazioni nazionali. Detta scelta, infatti, per esprimere unicamente l'intento di sottoporre i rapporti instaurati con gli associati ad una normativa, quale quella federale, mostratasi pienamente affidabile in relazione alla organizzazione ed all'espletamento della pratica sportiva, non determina un mutamento della natura delle società in questione ed una loro conseguente inquadrabilità tra le società sportive ex L. n. 91, che in tanto sono tenute, come già detto, all'affiliazione ed alla richiesta di omologazione ex art. 10 della stessa legge, in quanto operanti nell'area del professionismo sportivo.

Corollario dell'indicata inapplicabilità della legge n. 91 è, dunque, l'operatività dei normali criteri codicistici, analogamente a quanto avviene in materia di lavoro, i cui rapporti non rientranti nel professionismo sportivo trovano, anche ai fini della classificazione in termini di autonomia o subordinazione, i propri referenti normativi nei comuni e generali criteri civilistici [8](#).

Proprio in tale ottica, autorevole dottrina ha affermato che dalla disciplina prevista dalla legge n. 91 si ricava una implicita conferma del divieto di utilizzare la forma societaria per quegli enti che, al di fuori del professionismo sportivo, operano senza finalità di lucro e per scopi meramente sportivi, perché versandosi in presenza di associazioni la normativa applicabile è, in difetto di riconoscimento, quella sommaria dettata degli artt. 36 ss., codice civile, con conseguente rifiuto della omologazione e iscrizione della società [9](#). E' stata, comunque, evidenziata, la possibilità di individuare, accanto all'esercizio dello sport, anche una spesso fiorente attività di organizzazione e vendita al pubblico di spettacoli sportivi, nonché una altrettanto fiorente attività pubblicitaria, che si concretizza nei contratti di sponsorizzazione [10](#).

Ed è altresì frequente che la fruizione dello spettacolo sportivo e l'apprestamento delle strutture necessarie all'espletamento dell'attività fisica a titolo ricreativo comportino il versamento di un corrispettivo da parte dei beneficiari, nei quali casi - come in quelli già indicati - non è consentito dubitare che si sia in presenza di una impresa commerciale, e, nell'ipotesi di esercizio collettivo di tale impresa, di una società, soggetta come tale alle comuni norme codicistiche e non a quelle speciali sul professionismo sportivo [11](#).

Note:

1 In argomento cfr. per tutti in dottrina G. Vidiri, Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica, in *Le società*, n. 6, 1991, 750 ss.

2 Cfr. al riguardo Vidiri, Le società sportive: natura e disciplina, in *Giur. it.*, 1987, IV, 51, secondo cui appare ingenuo ed utopistico ritenere che i soci dei sodalizi sportivi, ed in particolare quelli che rivestono incarichi di preminenza e responsabilità negli organi direttivi ed amministrativi, siano indotti a limitare i propri impegni professionali ed a rischiare ingenti capitali sulla base della sola visione «ideale e romantica» dell'attività sportiva. L'abbandono della scelta legislativa, che ha portato, nel settore dello sport professionistico, alla introduzione di società senza scopo di lucro, è da tempo oggetto di insistenti richieste da parte del C.O.N.I. e della F.I.G.C. Per la domanda al Governo del Presidente della F.I.G.C., Nizzola, di una corsia preferenziale per la revisione della legge n. 91, che contempli una trasformazione delle società sportive in società di capitali e a scopo di lucro, cfr. l'articolo di F. Monti, in *Corriere della Sera* del 22 luglio 1995, 29.

3 Ritiene che l'affiliazione configura un atto di natura pubblicistica, a fronte del quale si concretizza un interesse legittimo da parte della società, M. T. Cirenei, *Le società sportive*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1992, 335, ss., che precisa altresì come la suddetta affiliazione possa essere rifiutata oltre che per motivi tecnici, anche «se lo statuto della società non presenta i requisiti previsti dall'art. 10, primo e secondo comma, e dall'art. 13, ultimo comma, legge n. 91, o per la presenza di clausole che si pongano comunque in contrasto con quelle disposizioni».

4 Cfr. al riguardo: G. Volpe Putzolu, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, 336.

5 Cfr. ancora in tali precisi termini Volpe Putzolu, *op. cit.*, 337.

6 Per l'assunto che l'esercizio dell'attività sportiva, in quanto qualificato come libero, venga a costituire il contenuto di un diritto fondamentale, e più specificatamente di un diritto della personalità, cfr. per tutti: D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 704, il quale sottolinea al riguardo come il principio sancito dall'art. 1 della legge n. 91 funga, appunto, da limite per eventuali intromissioni, che si risolvano in ostacoli, di qualsiasi natura, allo svolgimento dell'agonismo sportivo.

7 Cfr. sul punto G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 209.

8 Cfr. tra gli altri da ultimo G. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 13 ss.

9 Cfr. Volpe Putzolu, *op. cit.*, 343 ss; M.T. Cirenei, *op. cit.*, 309 ss., la quale osserva come la concessione dell'omologa e l'iscrizione della società nel registro delle imprese non valgano a mutare la natura del rapporto per essere principio generale del nostro ordinamento che la qualificazione della fattispecie non può dipendere dal nome e dalla veste formale ad essa attribuita dalle parti.

10 Cfr. in tali termini C. Macrì, *Associazioni e società sportive (diritto commerciale)*, *Enc. giur.* Treccani, vol. III, Roma, 1988, 3.

11 Va però ricordato che il D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (che detta il regolamento per l'attuazione della L. 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del C.O.N.I.), al titolo III, impone il riconoscimento da parte del C.O.N.I. delle «società», «associazioni» ed «enti sportivi». Detto riconoscimento è richiesto «ai fini sportivi», sicché gli enti privi di tale riconoscimento non possono operare all'interno dell'ordinamento sportivo e come soggetti di tale ordinamento, ma possono di contro agire uti cives ed, in tale qualità, come soggetti estranei all'ordinamento di settore (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 17 aprile 1989, n. 755, *Riv. dir. sport.*, 1989, 201, sul mancato riconoscimento della Lega nazionale di pallamano da parte della F.I.G.H. Per l'indicazione del C.O.N.I. come organo che tuttora sovrintende all'attività sportiva «comunque e da chiunque esercitata», vedi di contro Cass. 16 gennaio 1985, n. 97, in *Giur. it.* 1985, I, 1, 1226).